

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ARCISATE E CAZZAGO BRABBIA**

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

### **INDICE**

| Art.  | DESCRIZIONE   |
|---|---|
| <b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>   |   |
| 1   | Oggetto del regolamento.  |
| 2   | Funzioni, attività e servizi di competenza della Centrale Unica di Committenza. |
| <b>CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b>                              |   |
| 3   | Tempi di funzionamento della Centrale Unica di Committenza..                    |
| 4   | Attività di competenza dell'Ente convenzionato promotore della gara.            |
| 5   | Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).                                   |
| <b>CAPO III - DISCIPLINA SULLE PROCEDURE DI ACQUISTO DEI LAVORI,<br/>SERVIZI E FORNITURE IN</b> |   |
| 6   | Modalità di acquisizione.   |
| 7   | Acquisti sul mercato elettronico.   |
| <b>CAPO IV - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI</b>  |   |
| 8   | Dotazione del personale.  |
| 9   | Commissioni di gara.  |
| 10  | Strumenti di comunicazione .  |
| <b>CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI</b>   |   |
| 11  | Entrata in vigore   |

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 34, e dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12. aprile 2006, n. 163 e s.m.i, in attuazione della convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza degli acquisti di lavori, servizi e forniture (nel seguito la "**Convenzione**").

### Art. 2 – Funzioni, attività e servizi di competenza della Centrale Unica di Committenza.

1. Sono rimessi alla competenza della Centrale Unica di Committenza gli acquisti di lavori, servizi e forniture che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 33, comma 3bis, del D. Lgs. n. 163/2006. La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara (compreso il cottimo fiduciario ove ricorrano i presupposti degli acquisti in economia) senza distinzione di valore. Resta ferma la possibilità per i Comuni di gestire autonomamente i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture per le quali la legge non prevede l'obbligo di ricorrere allo strumento aggregativo (*si veda in proposito le linee guida ANAC, per le quali non rientrano nell'art. 33, comma 3bis, del Codice gli acquisti di servizi di cui all'Allegato IIB del D. Lgs. n. 163/2006, nonché gli acquisti in concessione di servizio di cui all'art. 30 del Codice*)

2. Nel richiamare quanto già previsto dalla Convenzione, la Centrale Unica di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

- a. supporto ai Comuni convenzionati per la definizione delle procedura di gara per la scelta del contraente, dei criteri di aggiudicazione e di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
- b. supporto ai Comuni per la definizione, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- c. collaborazione con l'ente convenzionato nella stesura dello schema di contratto ai fini di una corretta individuazione dei contenuti degli atti di gara, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze dell'ente convenzionato;
- d. predisposizione della documentazione di gara, incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera invito nelle procedure ristrette e negoziate;
- e. richiesta del CIG;
- f. nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g. cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino alla conclusione delle verifiche in capo all'aggiudicatario provvisorio nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;
- h. collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio, fermo restando che la nomina del legale e le relative spese di contenzioso sono a carico dell'Ente convenzionato promotore della gara.

## CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

### Art. 3 – Tempi di funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

1. La Centrale Unica di Committenza è operativa presso il Comune di Arcisate, Via Roma n.2, che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara al protocollo del Comune e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo (per lavori), delibera di approvazione del progetto (per lavori),

documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, ove occorra il Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza in formato digitale (.pdf). La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale Unica di Committenza.

3. La Centrale Unica di Committenza si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), c) e d) del presente regolamento, ad attivare la procedura di gara. In caso di motiva urgenza manifestata dal Comune interessato, il predetto termine è ridotto a 15 giorni. In ogni caso, al fine di consentire alla Centrale Unica di Committenza di programmare la propria attività, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Convenzione, i Comuni aderenti sono tenuti a comunicare alla Centrale Unica di Committenza trimestralmente una programmazione dei propri fabbisogni di lavori, servizi e forniture.

4. La Centrale Unica di Committenza predispose il bando di gara e tutti gli atti preparatori di gara in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici e determina le spese di cui all'art. 8 della Convenzione. Gli atti relativi all'indizione della gara saranno sottoscritto dal Responsabile di Settore dell'Ente convenzionato e dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

5. L'Ente convenzionato versa alla Centrale Unica di Committenza l'importo delle risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese di gara e di funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

6. La Centrale Unica di Committenza procede alla redazione del bando di gara ovvero della lettera invito, del disciplinare e della modulistica necessaria. Tali documenti verranno trasmessi all'Ente convenzionato e pubblicati sul sito internet del Comune e della Centrale Unica di Committenza.

7. La Centrale Unica di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta conclusione delle verifiche in capo all'aggiudicatario provvisorio, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

#### **Art. 4 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato promotore della gara.**

1. Nel richiamare quanto previsto dalla Convenzione l'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:

- a. la nomina di un responsabile del procedimento, ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 per le fasi del procedimento che non ricadono nelle competenze della Centrale Unica di Committenza che svolge altresì la funzione di referente nei rapporti tra il Comune di appartenenza e la Centrale Unica di Committenza e di collaborazione con il responsabile unico del procedimento di gara, nel rispetto delle disposizioni normative previste dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.
- b. le attività d'individuazione delle opere da realizzare e dei servizi e forniture da acquisire da inserire in un documento programmatico che deve essere trasmesso trimestralmente alla Centrale Unica di Committenza;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli altri elaborati salvo che, trattandosi di servizi tecnici, il Comune aderente intende esternalizzare lo svolgimento di tali servizi mediante una procedura di gara. In quest'ultimo caso, l'acquisto del servizio deve avvenire in forma aggregata,
- d. l'individuazione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto ovvero in un allegato al medesimo;
- e. la predisposizione e l'adozione della determina a contrarre;
- f. istanza alla Centrale Unica di Committenza di richiesta del CIG
- g. l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva;
- h. la stipula del contratto d'appalto;
- i. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- j. la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006.

- k. controllo sull'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.

2. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati ad eventuali esperti esterni interpellati dalla Centrale Unica di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

#### **Art. 5 – Le funzioni del Responsabile della Centrale Unica di Committenza**

1. Il responsabile della Centrale di Committenza:

- a) formula proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato;
- b) predispone annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci che tiene conto delle esigenze dei singoli enti associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;
- c) predispone rapporti periodici sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti anche con riferimento alla comparazione tra la spesa sostenuta dal servizio associato per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui alla Convenzione e quella sostenuta dalle singole amministrazioni prima dell'avvio della gestione associata;
- d) svolge la funzione di responsabile unico del procedimento di gara a cui compete tutte le attività previste per la fase di gara dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;

#### **Art. 6 – Legittimazione in giudizio ed obblighi informativi verso l'Anac**

- 1. Per quanto concerne la legittimazione in giudizio si rimanda a quanto disciplinato all'art. 2, c.3), della convenzione .
- 2. Per la disciplina dei soggetti sui quali ricadranno gli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione si rinvia all'allegato A) al presente regolamento che, a titolo esemplificativo, prevede un riparto di competenze di detti obblighi tra la CUC e il Comune aderente, fermo restando che per quelli relativi alla fase di esecuzione del contratto risulta competente il Comune aderente

### **CAPO III – DISCIPLINA SULLE PROCEDURE DI ACQUISTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

#### **Art. 7 – Modalità di acquisizione.**

1. La Centrale Unica di Committenza avvia e gestisce la procedura di gara, predefinita dal Comune aderente, nel rispetto delle disposizioni normative del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010.

2. Nel caso in cui sussistano i presupposti per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, ove il Comune aderente abbia disposto di avviare una procedura in cottimo fiduciario, per lo svolgimento di tale procedura la Centrale di Committenza applicherà il regolamento sugli acquisti in economia vigente del Comune di Arcisate

#### **Art. 8– Acquisti sul mercato elettronico.**

In considerazione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 che prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ciascun Comune aderente dovrà procedere direttamente all'acquisizione di servizi e forniture disponibili sul mercato elettronico, qualora ne ricorrano le condizioni.

## **CAPO IV – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

### **Art. 9– Dotazione del personale.**

1. Il Comune Capofila ed i Comuni aderenti assicurano la dotazione delle risorse umane necessarie in base alle professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

2. La Centrale Unica di Committenza può anche avvalersi di collaboratori esterni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

3. In caso di trasferimento o assegnazione temporanea, il rapporto organico degli addetti al servizio associato di Centrale Unica di Committenza resta in capo all'Ente di rispettiva appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nel presente Regolamento, nella disciplina del personale dipendente vigente nell'Ente di appartenenza. Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

4. Il personale assegnato o trasferito alla Centrale Unica di Committenza mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi previsti dalla Convenzione.

### **Art. 10 – Commissioni di gara.**

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

2. La Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del responsabile del procedimento o di altro responsabile di servizio indicato dell'Ente convenzionato ovvero dal responsabile unico del procedimento di gara della Centrale Unica di Committenza) e individuati ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006. Almeno un componente, nel caso in cui il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un funzionario dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti nel rispetto comunque dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006.

### **Articolo 11 - Mancata aggiudicazione**

1. Nelle ipotesi di gara deserta, di esclusione di tutti i partecipanti per mancanza dei requisiti previsti e in ogni altro caso di esito negativo della procedura di aggiudicazione che non consenta la stipula del contratto, la Centrale di Committenza ne dà tempestiva comunicazione al Comune interessato per i provvedimenti conseguenti.

### **Art. 12 – Strumenti di comunicazione.**

I Comuni aderenti possono in caso di necessità riunirsi al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza presso la sede di quest'ultima

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 13 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte del Comune Capofila.

Allegato A)

| ADEMPIMENTO INFORMATIVO   | SOGGETTO<br>RICADONO<br>INFORMATIVI | SUL<br>GLI   | QUALE<br>OBBLIGHI |
|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| Adempimenti artt. 9, comma 7 e 10, commi 3 e 4, lettere a) e b) del d.l. 66/2014. - Prezzi di riferimento |                                     | Comune       |                   |
| Adempimenti artt. 9, comma 7 e 10, commi 3 e 4, lettere a) e b) del d.l. 66/2014. - Attività di vigilanza |                                     | Comune       |                   |
| Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)   |                                     | Comune e CUC |                   |
| Annotazioni riservate   |                                     | CUC          |                   |
| Avvalimento – comunicazione e consultazione   |                                     | CUC e Comune |                   |
| Varianti in corso d'opera   |                                     | Comune       |                   |
| Casellario delle imprese  |                                     | CUC          |                   |
| Certificati Esecuzione Lavori   |                                     | Comune       |                   |
| Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32   |                                     | Comune       |                   |
| Invio dati Sezioni regionali dell'Osservatorio  |                                     | Comune       |                   |
| Servizio Riscossione Contributi   |                                     | CUC          |                   |
| Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG)   |                                     | CUC          |                   |
| Sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata (SmartCig)                                       |                                     | CUC          |                   |